



ATTO N. 899

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1500 del 12/12/2016)

**“ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI”**

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 14/12/2016*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 14/12/2016



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1500 SEDUTA DEL 12/12/2016

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI. ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA". ADOZIONE

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 20 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto D.D.L. “Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali. Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa” presentata dal Direttore della Direzione regionale. Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e Rapporti con i livelli di governo;

Preso atto della proposta di disegno di legge avente ad oggetto: D.D.L. “Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali. Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa”;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Visti il parere e le osservazioni formulate dal comitato legislativo nella seduta del 7 dicembre 2016;

Ritenuto di provvedere alla all’approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali. Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa” e la relazione che lo accompagna dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
2. di indicare l’Assessore Antonio Bartolini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

Oggetto: DISEGNO DI LEGGE: “MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI. ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA”. ADOZIONERELAZIONE

Il presente disegno di legge si compone di 10 articoli, che vengono di seguito illustrati in dettaglio.

L'articolo 1 introduce modificazioni e integrazioni alla legge regionale n. 11/79 concernente “Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale”. In particolare, i commi da 1 a 3 apportano modifiche migliorative all'articolo 12 della citata legge in tema di uso pubblico, oneroso e gratuito, dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili. I commi in questione disciplinano i casi nei quali occorre applicare il regime di evidenza pubblica nella scelta del concessionario e i casi nei quali è possibile procedere all'assegnazione diretta del bene, in conformità ai principi vigenti in materia.

Detti commi, inoltre, declinano in modo più articolato rispetto alla formulazione attualmente vigente l'interesse pubblico legittimante la concessione a titolo gratuito. In particolare, la nuova formulazione valorizza la concessione gratuita a favore degli enti ed organismi regionali a carattere strumentale (*lett.d*). In tali casi, il procedimento di concessione gratuita è semplificato in quanto ha una giustificazione anche sul piano economico, trattandosi di soggetti a carico, in tutto o in parte della finanza regionale.

La nuova formulazione, inoltre, chiarisce, relativamente ai soggetti privati, concessionari a titolo gratuito, che questi ultimi possono essere ammessi a concessione a titolo gratuito, qualora siano costituiti dalla Regione per la cura di interessi pubblici. Per la scelta di questi soggetti vige la regola generale dell'evidenza pubblica, previa presentazione di un apposito progetto di attività, salvi i casi motivati di assegnazione diretta (comma 3), circoscritti in modo puntuale dalla norma.

La presentazione di un progetto finalizzato a illustrare le attività di interesse pubblico connesse all'uso del bene è prescritto (*lett. d-bis*), espressamente, anche a carico di soggetti pubblici concessionari. Si prevede inoltre la concessione temporanea a titolo gratuito a favore dei soggetti (*“gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione”*) di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), limitatamente ai luoghi di culto e loro pertinenze.

I commi da 4 a 6 apportano alcune modifiche all'articolo 19 in tema di concessione per l'uso dei beni. Mentre i commi 4 e 5 sono dettati da esigenze formali di manutenzione normativa e coordinamento del precetto legislativo, il comma 6 autorizza la Giunta regionale, al fine di snellire e semplificare la disciplina della materia, ad approvare un regolamento regionale recante una normativa di dettaglio estesa alla gestione e all'uso dei beni di proprietà regionale. In coerenza con il disegno riformatore dei soggetti privati all'articolo 16 del presente disegno di legge si propone la soppressione della lettera C) comma 1 dell'articolo 391 della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali).

La norma essendo di natura ordinamentale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 reca modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n.14 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Al comma 1 viene modificato l'art. 38bis che prevedeva l'istituzione del fondo per i risarcimenti dei danni causati dalla fauna selvatica a seguito di incidenti stradali e le relative procedure necessarie per presentare la richiesta di risarcimento stabilite con deliberazione di Giunta regionale n.535 del 20 aprile 2015. Con deliberazione di Giunta

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale n.1054 del 19 settembre 2016 (integrata con deliberazione di Giunta regionale n.1266 del 7 novembre 2016) la Giunta regionale, per le motivazioni addotte negli atti, ha stabilito di revocare la D.G.R. 535/2015 respingendo le richieste di risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali con animali selvatici, in quanto le attività di prevenzione attuate dall'Amministrazione hanno consentito la formazione di una giurisprudenza favorevole. Si rende pertanto necessaria la modifica del relativo articolo ferma restando la disponibilità finanziaria per proseguire le attività di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, il pagamento dei procedimenti pendenti e di eventuali sentenze sfavorevoli.

Il comma 2 integra la lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 14/94 al fine di chiarire che una parte della percentuale di fondi previsti dalla lettera d-bis e assegnati agli Ambiti Territoriali di Caccia è destinato alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 38 (Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli) in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente. Tali contributi, sono quelli previsti dall'articolo 15 comma 1 della legge 157/92 in base a cui: "Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico- venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, e' dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente". La disposizione in questione specifica altresì in modo puntuale che l'ammontare delle somme da destinare ai predetti contributi di cui all'articolo 38 sia pari al dieci per cento delle somme assegnate.

La presente disposizione essendo di natura ordinamentale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 reca integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) finalizzate alla razionalizzazione ed al miglioramento delle performance operative dell'Agenzia forestale regionale. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale ente tecnico operativo, attraverso attività e servizi a connotazione pubblica non economica finalizzati alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico forestale e alla valorizzazione dell'ambiente.

Nel quadro della razionalizzazione degli Enti strumentali della Regione è stato previsto di ampliare le competenze istituzionali dell'Agenzia, valorizzando il patrimonio umano disponibile e senza aumenti dei costi di competenza, in ambiti operativi sinergici e complementari con quelli finora svolti quali la tutela e la valorizzazione dei beni in uso regionale o facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti. In particolare, in relazione al ruolo ed alle attività finora svolte, l'Agenzia potrà in tal modo contribuire efficacemente all'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo dei beni, alla riqualificazione urbana, sociale e ambientale degli stessi e del territorio regionale e alla riduzione dei costi. Sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale si renderà possibile svolgere attività ed interventi anche per altri enti diversi dalla Regione, attraverso relazioni di cooperazione rette da ragioni riconducibili alla migliore attuazione dell'interesse pubblico. In particolare:

- il comma 1 integra gli ambiti di competenza della stessa Agenzia;
- il comma 2 integra l'art. 19 della l.r. 18/2011 introducendo nuovi ambiti operativi dell'Agenzia forestale regionale, richiamando il rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici e prevedendo l'adozione, da parte della Giunta regionale, di direttive in merito alle modalità di svolgimento dei compiti assegnati alla stessa Agenzia, al fine di assicurarne la coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse finanziarie e strumentali regionali.

Il comma 3 reca una integrazione all'articolo 65 della Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 che tratta della liquidazione delle Comunità montane. In particolare, con l'aggiunta del comma 9-bis all'articolo 65, si prevede un piano di liquidazione unico per tutte le comunità montane. Il piano di liquidazione dispone in modo congiunto per tutte le comunità montane anche in ordine al sub ingresso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive. Il Piano, a cui si addiuvano sulla base delle proposte dei commissari liquidatori viene trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione e da tale data le specifiche attività di liquidazione sono riferite a tutte le comunità montane congiuntamente e sono espletate da uno dei Commissari liquidatori che nello svolgimento di tali attività è coadiuvato dagli altri commissari di cui all'articolo 64. La Giunta regionale individua con proprio atto il commissario liquidatore che provvede alla predisposizione e attuazione del piano unico di liquidazione nel rispetto di eventuali direttive emanate dalla stessa.

La previsione di un piano di liquidazione unico - stante la variabilità dei rapporti attivo/passivo fra le Comunità montane in gestione commissariale - dovrebbe permettere di portare a compimento in modo più agevole la fase liquidatoria delle Comunità montane. Infatti, da un punto di vista meramente tecnico attraverso la gestione liquidatoria unica si avranno maggiori possibilità di compensare il passivo totale ed avvicinare, se non raggiungere, l'obiettivo del pareggio nel bilancio di liquidazione consolidato.

Il comma 4 sostituisce l'articolo 66 armonizzandone il contenuto alla modifica relativa all'articolo 65.

La presente norma essendo di carattere ordinamentale e procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 propone una integrazione all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (*Information and Communication Technology*) regionale) finalizzata a delimitare l'ambito di applicazione di disposizioni relative ad assunzioni di personale a tempo indeterminato previste dallo stesso articolo.

La presente norma essendo di carattere ordinamentale e procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 reca modificazioni alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative).

– Al comma 1 viene proposta l'abrogazione della lettera e) del punto 3) dell'Allegato A) della L. R. n. 10/2015 che aveva individuato le Nuove Province di cui alla L. 56/2014 quali Autorità competenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sugli impianti termici di cui al DPR 74/2013. L'abrogazione in questione consente alla Regione di avocare a sé la funzione di Autorità competente in materia di controllo e vigilanza sugli impianti termici già attribuita alle Province.

Prima dell'entrata in vigore della L. R. n. 10/2015 il ruolo di Autorità competente era svolto, oltre che dalle Province, anche dai Comuni con popolazione di oltre 40.000 abitanti. In alcuni casi le Amministrazioni comunali avevano affidato a soggetti privati, attraverso rapporti convenzionali, la concessione dell'attività di controllo sugli impianti termici e la vendita dei bollini.

Il comma 3 prevede modifiche all'allegato C) della l.r. 10/2015 riguardanti le modalità di esercizio delle funzioni esercitate in forma associata dai comuni in materia di politiche sociali e turismo. Premesso che l'art. 3 della citata l.r. 10/2015 stabilisce che anche le funzioni in materia di politiche sociali, indicate nell'Allegato C della medesima legge regionale, sono esercitate dai Comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente, ovvero nello specifico quelle previste del d.lgs. 267/2000, il relativo allegato richiama la sola forma prevista dall'art. 30, comma 4 del citato decreto. Considerato che le forme associative vengono favorite da tutte le norme nazionali e regionali, anche nelle loro forme più evolute, si modifica il medesimo allegato richiamando anche le altre forme previste dal medesimo d.lgs. 267/2000. Resta ferma la priorità riconosciuta alla forma convenzionale ex art. 30 sopra citato, quale forma di gestione associata più snella, almeno nella fase di avvio.

La presente norma, in quanto norma di principio generale che detta disposizioni sulla *governance* territoriale, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 6 prevede:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

– al comma 1 una modificazione dell'articolo 47/bis (Procedure attuative del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) introdotto dall'art. 7 della l.r. 17 agosto 2016, n. 10. La nuova formulazione si rende necessaria a seguito dell'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della l.r. n. 10 del 17.08.2016 e, in particolare, anche della disposizione in questione e in conseguenza dei rilievi sollevati dal Consiglio dei Ministri. La nuova formulazione ricalca norme di altre Regioni che non sono state impugate.

Tale disposizione consente, nei limiti della normativa statale, la possibilità, per gli stessi del SSR, di ricorrere comunque ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale e/o procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

– al comma 3 una integrazione dell'articolo 210 (Competenze delle aziende unità sanitarie locali) del Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali (l.r. 11/2015). In particolare, tra le competenze delle aziende unità sanitarie locali si prevede in modo specifico anche la gestione dei procedimenti amministrativi connessi alla sanzioni amministrative di cui all'art. 219/septies. L'integrazione in questione si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 11/2015 che non recando alcuna disposizione relativa all'attribuzione di tale competenza aveva creato un vuoto normativo. La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale e/o procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

– al comma 4 una integrazione dell'articolo 219/septies (sanzioni) del Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali (l.r. 11/2015). In particolare, l'articolo 219/septies riguardante le sanzioni è stato introdotto dall'art. 20 della l.r. 17 agosto 2016, n. 10. L'articolo, tuttavia, non ha previsto chi gestisce il sistema sanzionatorio (erogazione, gestione del contenzioso) e, pertanto, il nuovo comma 1b/is intende colmare tale lacuna. La problematica è stata, peraltro, sollevata dalla Provincia di Perugia che ha richiesto alla Regione Umbria dove inoltrare i fascicoli dei procedimenti in corso. Per quest'ultimo aspetto viene predisposta una disposizione nelle norme finali.

La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale e/o procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

– al comma 5 una modifica dell'articolo 239 del Tu 11/2015. L'attuale formulazione dell'art. 239 del Tu LR 11/2015 applica quanto stabilito dall'art.11 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 in ordine alle titolarità delle competenze comunali sulla cd "pianta organica" ed in particolare - data la peculiare collocazione della disposizione nel medesimo articolo che prevede il "Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche" – chiarisce che:

"1. I comuni, sentiti le aziende unità sanitarie locali e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identificano le zone nelle quali collocare le **nuove** farmacie e trasmettono i relativi provvedimenti alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale prende atto dei provvedimenti di cui al comma 1 con apposita deliberazione da adottare entro il 31 marzo di ogni anno. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale".

Tale norma tiene altresì conto del fatto che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ripetutamente affermato che "l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) [che enuncia il principio generale di libertà di iniziativa economica e di "stabilimento"], deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro adotti in regime di autorizzazione preventiva per l'apertura di nuovi presidi sanitari come le farmacie, se un tale regime si rivela indispensabile per colmare eventuali lacune nell'accesso alle prestazioni sanitarie e per evitare

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

una duplicazione nell'apertura delle strutture, in modo che sia garantita un'assistenza sanitaria adeguata alle necessità della popolazione, che copra tutto il territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate" e che il decreto "Monti" ha inteso favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie al fine di garantire una più capillare presenza delle farmacie sul territorio.

L'art.11 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 ha devoluto al Comune il potere provvedimentale con riguardo all'istituzione di farmacie in applicazione del criterio demografico e alla loro distribuzione territoriale, affidando invece alla Regione l'istituzione di farmacie in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio della popolazione in alcune particolari condizioni non specificamente legate alle esigenze locali ma a un "territorio" (inteso in senso ampio) e a "esigenze" di diversa natura (centri commerciali, aeroporti..).

Al fine di fare chiarezza, la competenza comunale, quale Ente più vicino alle esigenze dei cittadini e quindi con maggiore conoscenza delle evidenze e dei bisogni della popolazione, va riconosciuta quindi nell'ambito di altri procedimenti legati al tema e non espressamente disciplinati dall'art.11 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, ovvero va riconosciuta, quale necessario corollario all'istituzione di "nuove" farmacie, per quanto concerne:

- l'aggiornamento periodico delle zone in cui collocare le farmacie già istituite (art.2 comma 2) nonché i provvedimenti di trasferimento disciplinati dalla L.475/1968 (art.1);
- il decentramento delle farmacie (art.5 LEGGE 8 novembre 1991, n. 362 Norme di riordino del settore farmaceutico)
- il provvedimento di istituzione dei dispensari farmaceutici (Art. 6. LEGGE 8 novembre 1991, n. 362 Norme di riordino del settore farmaceutico)

Si propone inoltre di modificare il termine previsto per la presa d'atto regionale di cui al vigente comma 2, allineando il medesimo a quanto esplicitamente previsto dall'art. 2 della L.475/1968 in ordine alla revisione biennale delle zone individuate dai Comuni.

– al comma 6, in conseguenza della modifica apportata dall'articolo 5, comma 3 del presente disegno di legge, prevede, una modifica dell'articolo 265 del Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali (l.r. 11/2015), il quale, dopo aver ribadito che il comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e svolge le attività di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, stabilisce che tale funzione è esercitata nelle forme associative. Coerentemente con la modifica dell'Allegato C alla l.r. 10/2015 effettuata dall'articolo 7, e del favor del legislatore statale e regionale verso tutte le forme associative si prevede che le funzioni in materia di politiche sociali di cui alla l.r. 10/2015 siano esercitate dai comuni nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 e prevalentemente con la forma associativa della convenzione di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Resta dunque ferma la priorità riconosciuta alla forma convenzionale ex art. 30 sopra citato, quale forma di gestione associata più snella, almeno nella fase di avvio.

La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale e/o procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 propone una modifica all'art.10 (Controlli in materia di impianti termici e attestati di prestazione energetica) della legge regionale 26 novembre 2015, n. 17 che istituiva, presso la struttura regionale competente, il catasto unico regionale degli impianti termici (CURIT) e stabiliva il versamento direttamente alla Regione del contributo per la copertura dei costi di gestione del catasto e dell'attività di controllo (il cosiddetto bollino). La disposizione normativa del ddl è finalizzata ad estendere l'utilizzo su tutto il territorio regionale delle funzionalità del CURIT, inteso sia come catasto unico degli impianti termici che come strumento di gestione dei rapporti di controllo e delle attività ispettive. Al fine di uniformare le attività ispettive svolte da varie autorità sugli impianti termici, viene poi ribadito l'obbligo di attenersi alle disposizioni emanate in materia dalla Giunta regionale.

La presente norma essendo di carattere ordinamentale e/o procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 8 in un'ottica di razionalizzazione della spesa, prevede l'attribuzione alla Regione della qualifica di soggetto aggregatore regionale, iscritto di diritto all'interno dell'elenco gestito dall'Anticorruzione, ai sensi del citato art. 38 d.lgs. n. 50/2016. Ciò anche in considerazione della rinuncia a tale ruolo da parte della Provincia di Perugia. In particolare, il nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 introduce, all'art. 38, un generale obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti, prevedendo, a tali fini, un complesso procedimento volto a consentire l'iscrizione delle varie stazioni appaltanti all'interno di un apposito elenco gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. All'interno di tale elenco, peraltro, saranno iscritti di diritto i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Per le stazioni appaltanti che non saranno iscritte di diritto, la qualificazione avrà ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il complessivo processo di acquisizione di lavori, servizi e forniture in relazione, in particolare, ai seguenti specifici ambiti:

- a) capacità di programmazione e di progettazione;
- b) capacità di affidamento;
- c) capacità di verifica sull'esecuzione e di controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Considerata la complessità e la conseguente inevitabile onerosità del predetto percorso di qualificazione, si rende opportuno procedere, ai fini della razionalizzazione della spesa, all'attribuzione alla Regione della qualifica di soggetto aggregatore regionale. Analoga scelta, peraltro, è stata operata anche da parte della Regione Marche e della Regione Toscana, con le quali è in corso di perfezionamento un accordo di collaborazione ai fini dell'aggregazione interregionale della committenza: in tale contesto, l'attribuzione del ruolo di soggetto aggregatore regionale anche in capo alla Regione Umbria renderà possibile una maggiore omogeneità organizzativa e contribuirà ad una migliore uniformità delle procedure oggetto dell'aggregazione interregionale. Al fine di ottimizzare il processo di acquisto e, nel contempo, di valorizzare le specializzazioni acquisite nel corso del tempo, la norma prevede anche la possibilità, per il nuovo aggregatore, di costituire ulteriori articolazioni e di avvalersi anche degli uffici di altre amministrazioni e di enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.

La presente norma essendo di carattere ordinamentale e/o procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di abrogazioni e riviviscenza.

Il comma 1 - coerentemente con quanto disposto all'art. 6 comma 1 che novella l'art. 47/bis (Limiti di spesa del personale delle aziende sanitarie regionali) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), così come introdotto dall'art. 7 della l.r. 17 agosto 2016, n. 10 – abroga l'art. 7, in quanto totalmente sostituito con la presente legge.

Il comma 2 in coerenza con il disegno riformatore in materia di Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale disposto dall'articolo 1 del presente disegno di legge dispone la soppressione della lettera C) comma 1 dell'articolo 391 della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) in base a cui la Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale anche attraverso interventi di "concessione di uso particolare a titolo gratuito dei beni del patrimonio indisponibile". L'abrogazione in questione rende possibile un adeguamento del testo unico in materia di sanità e servizi sociali in coerenza con quanto proposto con detto disegno di legge all'articolo 1, commi da 4 a 6.

I commi 3 e 4 attengono alla riviviscenza della l.r. 21/2010. Con l'articolo 410, comma 1, lettera bbb) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 è stata impropriamente disposta l'abrogazione della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione). Con l'art. 73, comma 9 della l.r. 10/2016 è stata abrogata la lettera bbb), comma 1,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'articolo 410 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, determinando in tal modo la reviviscenza della legge regionale 24/1997, al fine di garantire la continuità degli interventi di sostegno previsti dalla stessa. Tuttavia, la l.r. 24/1997 era stata modificata a suo tempo dalla l.r. 21/2010; pertanto, la mera reviviscenza della legge regionale 24/97 originale non è stata sufficiente e – conseguentemente – si rende necessario disporre anche la reviviscenza della l.r. 21/2010 (che è stata abrogata con l'articolo 410, comma 1, lettera hhhh) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11), la quale l'aveva a suo tempo modificata, fatta eccezione per l'articolo 12 (Modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9) che è e rimane abrogato.

La presente norma essendo di carattere ordinamentale e/o procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 10 si pone l'obiettivo di gestire la fase transitoria relativa alle funzioni riacquisite dalla Regione con l'articolo 7. Al fine di rendere il passaggio graduale si stabilisce che le Province continueranno a svolgere la precedente funzione di Autorità competente fino alla data del 31 dicembre 2016 dopo di che la Regione svolgerà tali funzioni avvalendosi della sola Provincia di Perugia fino a quando non sarà pronta a gestirle autonomamente (direttamente o tramite gara). Viene inoltre disposto il trasferimento presso l'Amministrazione regionale del personale provinciale già incaricato delle funzioni relative all'attività di controllo e vigilanza sugli impianti termici.

Al fine di tutelare i rapporti convenzionali in essere tra le precedenti Autorità competenti e soggetti privati concessionari del servizio di controllo e vigilanza sugli impianti termici si stabilisce altresì che, in presenza di tali rapporti, gli enti interessati continuano a svolgere le suddette funzioni sino alla data di scadenza dei relativi contratti. Nel caso del Comune di Perugia ciò consentirà alla società concessionaria l'espletamento del servizio fino alla naturale scadenza evitando di affrontare una complessa fase di rinegoziazione o rescissione del rapporto in essere.

Il quinto comma consente alle precedenti autorità competenti di onorare i rapporti convenzionali in essere con soggetti privati esterni consentendo ai concessionari di provvedere direttamente alla vendita dei bollini, introitandone gli incassi. Ciò in deroga a quanto previsto al comma 2 dell'art. 10, che pone in capo alla regione la riscossione dei bollini (la deroga non dovrebbe valere per le Province che provvedono direttamente o tramite società *in house*). A seguito della cessazione dell'avvalimento della Provincia di Perugia, si avrà un significativo impatto organizzativo per la riallocazione, in capo alla Regione, delle funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo degli impianti termici. Il personale regionale attualmente impiegato per le attività di regolazione in materia di impianti termici e quello trasferito a seguito dell'attuazione del D.D.L. non sarà sufficiente a svolgere le ulteriori attività connesse all'organizzazione del sistema di controllo e vigilanza degli impianti termici. Si renderà pertanto necessario valorizzare e potenziare il personale che sarà preposto all'esercizio delle nuove funzioni.

Le disposizioni di cui ai primi cinque commi dell'articolo in questione non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto già ricomprese negli stanziamenti previsti alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche; in particolare l'onere finanziario riguarda la copertura dei costi relativi a tre unità di personale e pari a circa € 90.000.

Il comma sei dell'articolo detta norme di prima applicazione con riferimento all'articolo 6 che ha novellato art. 47bis della l.r. 11/2015, stabilendone l'entrata in vigore.

Il comma sette va a definire il regime dei procedimenti pendenti alla luce del passaggio di competenza in materia di benessere animale tra la Provincia e la aziende sanitarie locali regionali, stabilendo che i procedimenti pendenti afferenti le sanzioni amministrative di cui all'art. 219/*septies*, della l.r. 11/2015 così come modificato dalla presente legge, e la relativa documentazione sono trasferiti dalla Province alle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

Le disposizioni di cui ai commi sei e sette essendo di carattere ordinamentale e/o procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Disegno di legge: “Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali. Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa”.

Art. 1

*(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
14 marzo 1979, n. 11)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), è sostituita dalla seguente:

"c) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a titolo oneroso a favore di soggetti privati e pubblici, con fissazione di un canone stabilito attraverso perizia di stima, sulla base di valori di mercato, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione;”.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 11/1979, è sostituita dalla seguente:

d) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, nonché rispondente a un interesse di carattere strumentale alle finalità di interesse regionale, mediante concessione temporanea a titolo gratuito a favore di agenzie regionali, aziende del sistema sanitario regionale, enti pubblici economici regionali, società totalmente pubbliche a partecipazione maggioritaria della Regione, enti ed organismi pubblici previsti da legge regionale;”.

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 11/1979, è aggiunta la seguente:

“d bis) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a titolo gratuito a favore di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e di altri enti, anche di natura privata, costituiti dalla Regione per la cura di interessi pubblici. In tali casi, il bene è assegnato, previa presentazione di un progetto finalizzato a illustrare le attività di interesse pubblico connesse all'uso del bene, nonché il nesso di strumentalità con l'interesse regionale. La concessione temporanea a titolo gratuito può essere disposta anche a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), limitatamente ai luoghi di culto e loro pertinenze.”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 11/1979, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Si procede all'assegnazione diretta di un bene in uso particolare, nei casi di cui al comma 1, lettera d) e ultimo periodo della lettera d bis). Negli altri casi, si procede mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale, salva l'assegnazione diretta del bene, qualora l'interesse pubblico risulti realizzabile da un unico soggetto, tenuto conto della specificità del bene e del progetto di attività, oppure, qualora sia stata esperita senza esito positivo, la procedura di evidenza pubblica.”.

5. Il primo comma dell'articolo 19 della l.r. 11/1979 è abrogato.

6. Al primo periodo del secondo comma, dell'articolo 19 della l.r. 11/1979, dopo le parole: “procedure contrattuali”, sono aggiunte le seguenti: ”, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12”.

7. Dopo il quarto comma dell'articolo 19 della l.r. 11/1979, è aggiunto il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale, con norme regolamentari, può disciplinare ulteriori modalità attuative per la gestione e l'uso dei beni di proprietà regionale.”.

Art. 2

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. L'articolo 38 bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è sostituito dal seguente:

“Art. 38 bis

(Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

2. Il Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica è utilizzato per finanziare le azioni adottate per attuare interventi attivi volti a prevenire l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche e per provvedere all'eventuale risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale.”.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Alla lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 14/1994, dopo le parole: "Ambiti Territoriali di Caccia)" sono aggiunte le seguenti: ", il dieci per cento delle somme assegnate in base a quanto previsto nella presente lettera è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e a quanto previsto nel Piano faunistico venatorio regionale, anche ai fini dello stesso articolo 38, comma 3".

Art. 3

*(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
23 dicembre 2011, n. 18)*

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), dopo le parole: "valorizzazione dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla tutela e gestione del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 18/2011, sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. L'Agenzia, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici, può eseguire interventi e servizi in amministrazione diretta e può stipulare accordi di cooperazione con altri enti pubblici, finalizzati alla tutela, alla gestione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari. A tal fine può svolgere interventi di manutenzione, servizi gestionali e di guardiania per la tutela e la valorizzazione dei beni in uso regionale o facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti. Gli interventi e i servizi sono finalizzati all'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo dei beni, alla riqualificazione urbana, sociale e ambientale degli stessi e del territorio regionale e alla riduzione dei costi. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) nonché quelle in materia di gestione e valorizzazione dei beni a fini dello sviluppo economico di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).".

2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 2 bis al fine di assicurare la coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse finanziarie e strumentali regionali.".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 65 della l.r. 18/2011, è aggiunto il seguente:

6 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, individua un Commissario liquidatore scelto tra i Commissari di cui all'articolo 64 il quale, sulla base degli atti dei commissari medesimi, predispone ed attua, nel rispetto di eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale, un piano di liquidazione unico per tutte le comunità montane e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. Il piano di liquidazione è predisposto entro il 30 giugno 2017 e dispone in modo congiunto per tutte le comunità montane, anche in ordine agli adempimenti di cui al comma 3. Dalla data di approvazione del piano di liquidazione unico, le specifiche attività di liquidazione sono riferite a tutte le comunità montane congiuntamente e sono espletate dal Commissario liquidatore individuato dalla Giunta regionale che, nello svolgimento di tali attività, è coadiuvato dagli altri commissari di cui all'articolo 64. I commissari liquidatori delle singole comunità montane adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente comma.”.

4. L'articolo 66 della l.r. 18/2011, è sostituito dal seguente:

“Art. 66
(Relazione sulla liquidazione)

1. Entro due mesi dalla chiusura delle operazioni di liquidazione delle comunità montane, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sulle risultanze delle operazioni medesime.”.

Art. 4
(Integrazione alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (information and Communication Technology) regionale), è aggiunto il seguente:

“9 bis. Il solo divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui al comma 9, non si applica nel caso di incorporazione ovvero di acquisto di azienda o ramo di azienda di società interamente partecipata, alla data del 1 gennaio 2016, da una delle aziende sanitarie regionali che compongono la società consortile Umbria salute.”.

Art. 5
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La lettera e) del punto 3) dell'Allegato A) della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative), è abrogata.

2. Dopo la lettera k) del punto 1) dell'Allegato A) della l.r. 10/2015, è aggiunta la seguente:

“k) bis CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX DPR 74/2013)”.

3. All'Allegato C) della l.r. 10/2015 le parole: “Funzioni esercitate in forma associata dai comuni, con le forme di cui all'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” sono sostituite dalle seguenti: “Funzioni esercitate in forma associata dai comuni con le forme di cui al d.lgs. 267/2000 e prevalentemente con la forma prevista dall'articolo 30, comma 4 del medesimo d.lgs.”.

Art. 6

(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. L'articolo 47 bis della legge regionale 9 aprile 2015, 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è sostituito dal seguente:

“Art. 47/bis

1. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) applicano le disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta ferma la possibilità, per gli stessi enti, di ricorrere comunque ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

2. La Giunta regionale definisce le direttive per assicurare le finalità di cui al comma 1 e procede annualmente alla verifica del rispetto da parte degli enti del SSR delle condizioni e dei limiti ivi recati.”.

2. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 210 della l.r. 11/2015, il segno di punteggiatura “.” è sostituito dal seguente “,”.

3. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 210 della l.r. 11/2015, è aggiunta la seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

“m bis) all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 219 septies.”.

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 219 septies della l.r. 11/2015, è aggiunto il seguente:

“1 bis. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 provvede l’azienda unità sanitaria locale nel cui territorio sono state rilevate le violazioni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.

5. L’articolo 239 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:

“Art. 239
(Norme inerenti le farmacie)

1 I comuni, sentiti le aziende unità sanitarie locali e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identificano le zone nelle quali collocare le nuove farmacie.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, sono di competenza dei comuni, nel rispetto della normativa vigente, le funzioni amministrative in materia di:

- a) revisione o conferma delle zone esistenti;
- b) trasferimento delle farmacie;
- c) decentramento delle farmacie;

d) istituzione dei dispensari farmaceutici di cui all’articolo 1 della l. 221/1968 come modificato dalla L 362/1991.

3. I comuni trasmettono alla Regione i provvedimenti concernenti le funzioni di cui ai commi 1 e 2.”.

6. Il comma 2 dell’articolo 265 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“2. I comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 e prevalentemente con la forma associativa della convenzione di cui all’articolo 30 del medesimo d.lgs.. I comuni associati, nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000, esercitano le funzioni sociali e provvedono all’erogazione degli interventi e dei servizi sociali tramite le Zone sociali di cui all’articolo 268-bis.”.

Art. 7

(Integrazione alla legge regionale 26 novembre 2015, n. 17)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2015, n. 17 (Assestamento del bilancio di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è aggiunto il seguente:

“1 bis. A far data dal 1° gennaio 2017 la trasmissione dei rapporti di controllo e di prova degli impianti termici nonché le funzioni relative alla gestione degli accertamenti documentali e dell'attività ispettiva sono effettuate esclusivamente attraverso il portale informatico del CURIT di cui al comma 1, che sostituisce i catasti degli impianti termici precedentemente in uso sul territorio regionale. Le attività di controllo e vigilanza sugli impianti termici sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale, con proprio atto.”.

Art. 8*(Misure di contenimento della spesa)*

1. La Regione Umbria è centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) ed è soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, può costituire articolazioni funzionali e avvalersi degli uffici di altre amministrazioni e di enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione.

Art. 9*(Abrogazioni e reviviscenza)*

1. L'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2016, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è abrogato.

2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 73 della l.r. 10/2016 è soppresso.

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 391 della l.r. 11/2015 è abrogata.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. La lettera hhhh) del comma 1 dell'articolo 410 della l.r. 11/2015 è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 11/2015. A decorrere dalla medesima data vige la legge regionale 7 ottobre 2010, n. 21 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9), fatta eccezione per l'articolo 12 che è e rimane abrogato.

Art. 10
(Norme finali e transitorie)

1. Le funzioni di cui alla lettera k bis) del Punto 1) dell'Allegato A) della l.r. 10/2015, come aggiunta dall'articolo 5 della presente legge, continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data del 31 dicembre 2016.

2. A far data dal 1° gennaio 2017 le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione avvalendosi della Provincia di Perugia, quale ente territoriale di area vasta di cui alla l. 56/2014 e alla l.r. 10/2015, per l'intero territorio regionale. L'avvalimento cessa alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione.

3. In conformità a quanto disposto dai commi 8 e 9 dell'articolo 12 della l.r. 10/2015, per le funzioni amministrative connesse alla gestione del Catasto unico regionale impianti termici (CURIT) di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2015, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), a far data dal 1° gennaio 2017 è disposto il trasferimento presso la Regione del personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è preposto allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'attività di controllo e vigilanza impianti termici.

4. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 3 è assicurato dagli stanziamenti già previsti alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche".

5. Gli enti che alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2015 esercitavano le funzioni di cui alla lettera k-bis) del Punto 1) dell'Allegato A) della l.r. 10/2015, come aggiunta dall'articolo 5 della presente legge, sulla base di rapporti convenzionali stipulati con soggetti privati, continuano a svolgere tali funzioni sino alla data di scadenza dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e la riscossione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 10

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della l.r. 17/2015 è effettuata dai medesimi soggetti privati affidatari del servizio di controllo e vigilanza sino alla data di scadenza dei contratti stessi.

6. In sede di prima applicazione l'articolo 47 bis della l.r. 11/2015, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017.

7. I procedimenti afferenti le sanzioni amministrative di cui all'articolo 219 septies della l.r. 11/2015, così come modificato dall'articolo 6, comma 4 della presente legge, pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 10/2016, sono trasferiti, unitamente alla relativa documentazione, dalle Province alle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

--inserire le note al testo della proposta di legge a cura della struttura
proponente—

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 12/12/2016

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
Giampiero Antonelli
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì 12/12/2016

Assessore Antonio Bartolini
Titolare

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
